

## Bando “VISITING IN TRENTINO”

Il presente bando è diretto a finanziare programmi “*Visiting*” di ricercatori e/o professori che lavorano all'estero, da attuarsi presso gli organismi di ricerca trentini, allo scopo di favorire il rafforzamento di una rete di scambio e collaborazioni per il potenziamento di know-how sull'utilizzo di metodologie innovative. Tale opportunità è anche volta a facilitare il rientro, anche se temporaneo, di ricercatori e/o professori trentini.

Il presente bando è attivato ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) e in conformità alle linee generali di intervento delineate dal Programma Pluriennale della Ricerca per la XVI Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2193 del 22 dicembre 2020.

Il presente bando e altre informazioni utili, nonché la modulistica, sono pubblicati sul seguente sito web: <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Ricerca-e-innovazione> .

### **Art. 1 Contesto e obiettivi generali**

La Provincia autonoma di Trento individua, all'interno del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) della XVI Legislatura<sup>1</sup> - alcune strategie utili per il perseguimento dell'obiettivo “eccellenza del sistema della ricerca”. Tra queste figura la capacità di attrazione verso ricercatori, investimenti e realtà orientate alla ricerca con pacchetti di accoglienza dedicati e mediante il rafforzamento di fattori localizzativi specifici, come la presenza di infrastrutture specializzate di sperimentazione, integrazione, prototipazione e ricerca avanzata. Ciò anche al fine di favorire l'insediamento in Trentino di aziende e laboratori di ricerca pubblici e privati avanzati. Inoltre, il PSP prevede di rafforzare l'inserimento della ricerca trentina nelle reti nazionali e internazionali della ricerca e sostenere progetti di ricerca avanzata, promuovendo collaborazioni internazionali con le realtà di eccellenza nei settori di interesse.

Nel Programma Pluriennale della Ricerca (PPR) per la XVI Legislatura<sup>2</sup>, documento di indirizzo della Provincia nell'ambito della ricerca, particolare attenzione è rivolta al rafforzamento delle competenze (capacity building) attraverso l'attrazione e la valorizzazione dei talenti, potenziando, tra gli altri, i programmi di recruitment su scala internazionale di studenti eccellenti e di visiting researcher/professor. Tali occasioni di contaminazione possono determinare infatti un effetto volano sul sistema economico per la possibilità di attrazione e insediamento di nuove professionalità, laboratori e imprese interessati a investire in un dato settore.

L'internazionalizzazione si colloca tra gli obiettivi del PPR, quale propulsore di crescita sia in termini di qualità scientifica sia di scambio di conoscenze, attrazione di capitale umano altamente specializzato, sviluppo di progetti di collaborazione e aumento di possibili connessioni con partner referenziati per svolgere attività di reciproco interesse.

### **Art. 2 Finalità e linee generali di attuazione**

La Provincia Autonoma di Trento attiva una selezione pubblica finalizzata a supportare una permanenza presso gli organismi di ricerca trentini di “*Visiting*”, stranieri o italiani, di comprovata

---

<sup>1</sup>Documento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 19 luglio 2019

<sup>2</sup>Documento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2193 del 22 dicembre 2020

esperienza e qualificazione, impegnati all'estero presso un organismo di ricerca o istituzioni che svolgono attività di ricerca.

Questa iniziativa intende, nello specifico, favorire nuove forme di collaborazione negli ambiti di ricerca promossi dal Sistema Provinciale della Ricerca e dell'Innovazione al fine di:

- connettere ricercatori con un'elevata qualificazione scientifica e operanti in istituzioni estere con la comunità della ricerca locale per condividere tematiche ed argomenti, nonché metodologie e strumenti di interesse strategico per il Sistema Provinciale della Ricerca e dell'Innovazione attraverso la creazione di relazioni e legami strutturati e di lunga durata;
- valorizzare le loro competenze ed esperienze al fine di rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale del Sistema Provinciale della Ricerca e dell'Innovazione a favore dello sviluppo economico e sociale del Trentino, nonché della capacità di attrazione di finanziamenti comunitari e non.

Il *Visiting* svolgerà un programma di ricerca scientifica, che può comprendere eventualmente anche attività didattica, in ambiti di interesse strategico per il sistema provinciale, concordato e realizzato presso:

- organismi di ricerca<sup>3</sup>, secondo la definizione contenuta nella Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;
- altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale e che abbiano sede legale e/o operativa in Trentino.

Il *Visiting* concorderà con l'Ente ospitante un programma dettagliato di attività scientifiche anche sulla base delle linee di sviluppo strategico dello stesso Ente e di quelle del Sistema Provinciale della Ricerca e dell'Innovazione definite nel Programma Pluriennale della Ricerca. Il programma identificherà profilo, obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, nonché i risultati attesi dalla collaborazione.

Il periodo di permanenza del *Visiting* avrà una durata compresa tra **6 e 9 mesi** da svolgersi di norma in maniera continuativa.

La permanenza del *Visiting* dovrà essere prevista per periodi e con modalità tali da consentire un innalzamento concreto della qualità della ricerca, una reale ricaduta sotto il profilo scientifico, il consolidamento e/o la formalizzazione di accordi bilaterali e la creazione di collaborazioni di lunga durata.

### **Art. 3 Destinatari del bando e requisiti per l'ammissione alla selezione**

Il bando si rivolge a ricercatori e/o professori di comprovata esperienza e qualificazione che svolgono la loro attività nei settori scientifico-disciplinari inclusi in almeno uno dei tre panel definiti

---

<sup>3</sup> «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

dall'ERC<sup>4</sup> (European Research Council) ovvero **Scienze fisiche e Ingegneristiche, Scienze della vita e Scienze sociali ed umanistiche**.

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. essere in possesso, da almeno tre anni, del titolo accademico di dottore di ricerca o, in alternativa, aver maturato un'esperienza di ricerca almeno ventennale;
2. essere stabilmente impegnati da almeno un triennio in attività di ricerca ed eventualmente anche didattica presso istituzioni universitarie o di ricerca estere. Con il termine "stabilmente" si fa riferimento a un impegno all'estero con copertura contrattuale di almeno 30 mesi nell'arco dell'ultimo triennio a far data dal termine ultimo di presentazione delle domande. Il periodo speso per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e i servizi prestati presso le istituzioni estere in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, i candidati non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, con sede principale nel territorio dello Stato italiano.

Non possono partecipare al presente bando coloro che hanno già partecipato al bando "*Visiting expert 2018*".

#### **Art. 4 Periodo di svolgimento delle attività e vincoli dell'Ente ospitante**

Il periodo di permanenza del *Visiting* dovrà avere una durata compresa tra i 6 e i 9 mesi, da svolgersi di norma in maniera continuativa, durante i quali il *Visiting* è tenuto a svolgere le attività di ricerca ed eventualmente anche didattica come da progetto presentato e condiviso con l'Ente ospitante.

Il *Visiting*, nello svolgimento delle attività concordate, dovrà attenersi alle disposizioni interne dell'Ente ospitante in tema di sicurezza sul posto di lavoro e di privacy relativamente al trattamento dei dati, all'accesso e alla gestione di banche dati, alle disposizioni contenute nei codici etici, dei valori o di comportamento, nonché negli atti di organizzazione, gestione e controllo.

L'Ente ospitante dovrà garantire la disponibilità degli spazi, delle strumentazioni e degli impianti necessari al *Visiting* per lo svolgimento delle attività concordate.

#### **Art. 5 Trattamento economico del *Visiting***

Ogni Ente ospitante stipula un contratto di lavoro con il *Visiting* per il periodo di permanenza secondo le forme contrattuali previste dai propri regolamenti interni, garantendo ogni copertura assicurativa e previdenziale a norma di legge.

La Provincia riconosce all'Ente ospitante una somma variabile fino a 4.500,00 Euro a copertura del compenso lordo mensile riconosciuto al *Visiting* per il periodo di effettiva permanenza in Trentino e una somma fissa mensile di 500,00 Euro lordi, oltre a eventuali oneri previdenziali e assistenziali, quale indennità di mobilità.

Viene, inoltre, riconosciuta una quota a favore dell'Ente ospitante in misura fissa pari a 800,00 Euro mensili, a copertura dei costi diretti ed indiretti per la realizzazione delle attività di ricerca ed eventualmente anche didattiche.

---

<sup>4</sup>Per maggiori informazioni sulla struttura dei panel dello European Research Council (ERC) si rimanda al seguente link: [https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC\\_Panel\\_structure\\_2021\\_2022.pdf](https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf)

## **Art. 6 Risorse provinciali ed impegni dell'Ente ospitante**

Il finanziamento provinciale complessivo destinato all'iniziativa è pari a 209.942,00 Euro.

Il numero totale di posizioni finanziabili sarà stabilito in fase di selezione sulla base del numero di candidature presentate e della durata della mobilità proposta, entro il limite del budget complessivo a disposizione.

Il contributo provinciale copre il 100% dei costi ammissibili nel limite del massimale previsto all'art. 5 e sarà assegnato ed erogato dalla Provincia all'Ente ospitante.

L'Ente ospitante garantirà:

- l'erogazione del compenso al *Visiting*;
- la gestione amministrativa;
- l'assunzione delle spese necessarie per la realizzazione del programma di attività del *Visiting*;
- la messa a disposizione di spazi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività;
- il supporto organizzativo per le procedure di accoglienza internazionale (pratiche di immigrazione ove necessarie, assistenza nella ricerca di un alloggio e altre pratiche connesse all'eventuale trasferimento del nucleo familiare in Trentino).

## **Art. 7 Presentazione delle candidature**

La domanda di partecipazione al bando con i relativi allegati possono essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese e devono essere trasmessi al Servizio competente in materia di ricerca della PAT.

La domanda di partecipazione e i moduli A, B e C, come sotto indicati, devono essere compilati utilizzando, a pena di esclusione, i facsimile pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Ricerca-e-innovazione>.

La modulistica da presentare è la seguente:

- 1. Domanda di partecipazione** con le informazioni generali del *Visiting*;
- 2. Modulo A – Informazioni generali e programma dettagliato delle attività di ricerca e eventualmente didattiche previste durante il periodo di permanenza.** Nel modulo dovranno essere riportati:
  - l'Ente ospitante e il nominativo del docente/ricercatore di riferimento e suoi contatti;
  - la durata e il periodo di svolgimento del *Visiting*;
  - un abstract dell'attività di ricerca ed eventualmente anche didattica prevista;
  - il programma dettagliato delle attività di ricerca, ed eventualmente anche il programma didattico che si intende svolgere durante il periodo di permanenza in aggiunta alle attività di ricerca, nel quale dovranno essere specificati: lo stato dell'arte in cui le attività di ricerca si inseriscono e gli avanzamenti proposti dal programma di ricerca, la metodologia adottata, gli obiettivi e l'impatto atteso dei risultati che si intendono conseguire durante il periodo di *Visiting*, nonché gli sviluppi successivi, il contributo e la collocazione del programma di ricerca nelle linee strategiche dell'Ente ospitante e del Sistema Provinciale della Ricerca e dell'Innovazione;

3. **Modulo B – Dichiarazione dell’Ente ospitante**, con l’impegno a sostenere il programma di attività di ricerca ed eventualmente anche didattica proposto dal *Visiting*;
4. **Modulo C – Piano finanziario**.

Devono, inoltre, essere presentati, anche i seguenti documenti:

- **Dichiarazione rilasciata dall’Ente di provenienza e, ove necessario ai fini del raggiungimento del periodo richiesto nel triennio, degli eventuali altri Enti in cui il candidato ha prestato servizio**, da cui risulti che l’attività di ricerca ed eventualmente anche didattica si è sviluppata per un periodo di almeno 30 mesi nell’ultimo triennio a far data dal termine ultimo di presentazione delle domande e che, alla data di scadenza del bando, risulta ancora in essere;
- **Curriculum vitae et studiorum esaustivo del candidato** da cui risulti che l’attività di ricerca ed eventualmente anche didattica si è sviluppata per un periodo di almeno 30 mesi nell’ultimo triennio a far data dal termine ultimo di presentazione delle domande, comprensivo della lista di pubblicazioni più rappresentative con riferimento all’attività che si vuole realizzare presso l’Ente ospitante (massimo 5 pagg.);
- **Copia del passaporto o carta di identità europea in corso di validità del candidato**.

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando la suddetta modulistica, deve essere trasmessa, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente articolo, in formato pdf a mezzo posta elettronica (da indirizzo e-mail ordinario o di posta elettronica certificata) al seguente indirizzo e-mail: [serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it) a partire dal giorno **1 febbraio 2024 fino alle ore 13 (ora italiana) del giorno 28 giugno 2024**.

La domanda di partecipazione non è da assoggettare a bollo se l’istanza è formata all’estero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 1° c. del DPR n. 642/72 (*“L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”*). L’eventuale ricercatore che dovesse formare l’istanza in Italia, invece, provvederà all’assolvimento dell’imposta di importo pari a 16,00 Euro.

Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati saranno considerate inammissibili.

#### **Art. 8 Modalità e criteri di valutazione**

L’istruttoria delle domande fa capo al Servizio competente in materia di ricerca che, verificata la regolarità amministrativa della documentazione pervenuta, trasmette le proposte progettuali ritenute ammissibili al Comitato per la Ricerca e l’Innovazione per la valutazione di merito.

Il Comitato per la Ricerca e l’Innovazione potrà valutare se avvalersi anche di esperti esterni di elevata qualificazione scientifica competenti in materia.

I criteri che verranno utilizzati dal Comitato per la Ricerca e l’Innovazione sono i seguenti:

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Valutazione del curriculum vitae et studiorum e dell'esperienza nel settore accademico o di ricerca del <i>Visiting</i> .	<b>0-30</b>
Qualità del programma delle attività di ricerca, ed eventualmente anche didattiche, da svolgere nel periodo di permanenza.	<b>0-30</b>
Impatto atteso rispetto agli obiettivi e ai risultati che si intendono conseguire sia a livello dell'Istituzione di appartenenza sia dell'Istituzione ospitante durante l'esperienza di <i>Visiting</i> e nel periodo successivo.	<b>0-30</b>
Contributo del programma di ricerca proposto per il periodo di <i>Visiting</i> alle linee strategiche dell'Ente ospitante nonché alle aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale e progetti strategici definiti nel Programma Pluriennale della Ricerca della XVI Legislatura.	<b>0-10</b>

Saranno inoltre assegnati ulteriori **5 punti**:

- ai candidati trentini emigrati all'estero da almeno 5 anni; a tal fine sono considerati coloro che hanno maturato un periodo di residenza nel territorio trentino di almeno 10 anni; **oppure**
- ai candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in Trentino, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Al termine del processo di valutazione il Comitato per la Ricerca e l'Innovazione redige una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio.

La valutazione minima richiesta per l'ammissione in graduatoria è di **60 punti**.

A parità di punteggio è data preferenza, in ordine di priorità alle domande presentate, ai candidati trentini emigrati all'estero e in subordine al candidato di età inferiore.

#### **Art. 9 Approvazione della graduatoria, accettazione del finanziamento e avvio delle attività**

L'approvazione della graduatoria è effettuata con determinazione del dirigente competente in materia di ricerca entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

La graduatoria è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data della sua approvazione.

Il finanziamento dei progetti è disposto, con successivo provvedimento del dirigente competente in materia di ricerca, entro 15 giorni dalla determinazione di cui sopra e viene comunicato all'Ente ospitante e al candidato.

Il contributo provinciale è assegnato ed erogato all'Ente ospitante, che assumerà a proprio carico le attività indicate all'art. 6.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto finanziamento il *Visiting*, tramite l'Ente ospitante, deve comunicare l'accettazione dello stesso e la data di avvio delle attività, la quale dovrà **decorrere entro e non il 31 ottobre 2025**.

Il mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui sopra comporta la decadenza del contributo.

#### **Art. 10 Tipologie di costi ammissibili a finanziamento**

I costi ammissibili a finanziamento sono:

- a) costo del *Visiting*: compenso lordo riconosciuto al *Visiting* fino a 4.500,00 Euro mensili, oltre a oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente ospitante;  
NB: compensi maggiori e relativi oneri rispetto al limite indicato rimangono a carico dell'Ente ospitante;
- b) costo dell'indennità di mobilità riconosciuta al *Visiting*: in misura fissa di 500,00 Euro mensili lordi, oltre a oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente ospitante;
- c) quota a favore dell'Ente ospitante riconosciuta in misura fissa pari a 800,00 Euro mensili a copertura dei costi diretti ed indiretti per la realizzazione delle attività di ricerca ed eventualmente anche didattiche.

#### **Art. 11 Modalità di erogazione**

L'erogazione del finanziamento avviene, previa richiesta sottoscritta dal *Visiting* e dal responsabile amministrativo dell'Ente ospitante, secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50% del piano finanziario di cui al modulo C, allegato alla domanda di partecipazione, sotto forma di anticipo, entro 30 giorni dalla richiesta e in seguito all'effettivo avvio delle attività del *Visiting*, come confermato dall'ente ospitante;
- il saldo, a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione prevista all'articolo 12 e nei limiti del finanziamento concesso, pari alla differenza tra quanto rendicontato e ritenuto ammissibile e quanto eventualmente già liquidato dalla Provincia a titolo di acconto.

#### **Art. 12 Modalità di rendicontazione**

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di *visiting* devono essere presentati per il tramite dell'Ente ospitante:

- a) **la relazione delle attività svolte dal *Visiting***, oggetto di valutazione da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione che rilascia un parere. Tale relazione predisposta dal *Visiting* e presentata per il tramite dell'Ente ospitante deve illustrare in modo esaustivo:
  - il contributo allo sviluppo dell'attività scientifica dato dal *Visiting* sia durante la permanenza presso la struttura sia dopo la fine del periodo di distacco;
  - il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che si intendevano conseguire sia a livello dell'Istituzione di appartenenza sia dell'Istituzione ospitante nel periodo di *Visiting*;
  - il contributo del programma di ricerca proposto per il periodo di *Visiting* alle linee strategiche dell'Ente ospitante e agli indirizzi programmatici del settore ricerca definiti nel Programma Pluriennale della Ricerca della XVI Legislatura;
- b) **la rendicontazione contabile** dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal *Visiting*;
- c) **il provvedimento con cui l'Ente ospitante dà atto dell'avvenuta realizzazione del progetto e del totale dei costi e degli eventuali ricavi.**

Contestualmente alla presentazione del rendiconto, l'Ente ospitante versa alla Provincia l'eventuale eccedenza del finanziamento ricevuto rispetto alla somma rendicontata. Ad avvenuto

completamento della verifica della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme ricevute in eccesso rispetto al finanziamento spettante devono essere restituite entro 30 giorni dalla richiesta. Scaduto questo termine si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e ss.mm..

Tutte le relazioni delle attività e le rendicontazioni devono essere redatte secondo i fac-simile messi a disposizione dal Servizio competente in materia di ricerca.

La mancata presentazione della relazione finale delle attività e/o della rendicontazione contabile finale entro i termini previsti dal presente articolo è sanzionata con la riduzione del 5% del finanziamento spettante calcolato sui costi ritenuti ammissibili, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, allegato 2, punto 3.

La mancata presentazione della documentazione della rendicontazione finale comporta la revoca del finanziamento.

In caso di parere negativo sulla relazione finale delle attività svolte, il Comitato per la Ricerca e l'Innovazione può proporre la revoca parziale o totale del finanziamento concesso. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di ricerca.

Per il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti revocati o rideterminati si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7. L'importo da restituire sarà maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

### **Art. 13 Sospensioni e rinunce**

Ogni richiesta o comunicazione relativa al progetto deve essere inoltrata dal *Visiting* al Servizio competente tramite l'Ente ospitante.

Il periodo di permanenza può essere sospeso:

- a) per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.;
- b) per gravi motivi;
- c) per motivi scientificamente rilevanti la cui fondatezza è discrezionalmente valutata dal Comitato.

Nei casi sopra elencati la durata del progetto sarà rideterminata con provvedimento del dirigente del Servizio competente in relazione al periodo di sospensione richiesto.

La sospensione di cui ai punti b) e c) può avere una durata massima di 6 mesi, superati i quali il progetto si intende interrotto.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

Se il *Visiting*, per motivi eccezionali e assolutamente imprevedibili, deve rinunciare a proseguire l'attività, lo stesso (tramite l'Ente ospitante) deve dare tempestiva comunicazione al Servizio competente. Entro 30 giorni dall'interruzione delle attività deve essere presentata la rendicontazione finale prevista all'articolo precedente, che viene sottoposta alla valutazione del Comitato che propone l'eventuale rideterminazione del finanziamento.

Sospensioni e cessazioni anticipate sono disposte con provvedimento del dirigente del Servizio competente, sentito il Comitato per la Ricerca e l'innovazione.

**Art. 14 Proprietà dei risultati della ricerca**

1. In ogni opera, scritto o prodotto relativo al progetto dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento e uno specifico riferimento al presente bando.
2. Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2227 del 19 dicembre 2017.

## INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail [direzione generale@provincia.tn.it](mailto:direzione generale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it).

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio industria, ricerca e minerario; i dati di contatto sono: via Guardini, n. 75 38121 Trento, tel. 0461/495684, fax 0461/495623, e-mail [serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it). Il Preposto è anche il **sogetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

### 2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono a dati personali diversi da "particolari categorie di dati" (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, posta elettronica, attività professionali.

### 3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza e saranno utilizzati per l'esecuzione della prestazione alla quale la dichiarazione è finalizzata.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati) e la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento o l'atto amministrativo generale) che consente il trattamento dei Suoi dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento e in particolare per il finanziamento di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza, Le precisiamo che non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali, essendo lo stesso fondato sulle predette basi giuridiche.

#### **4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

#### **5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE**

I dati personali conferiti non saranno in alcun modo sottoposti a processi decisionali automatizzati.

#### **6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)**

I dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti non coinvolti nel procedimento.

I dati potranno essere oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi. Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessata/l'interessato.

#### **7. TRASFERIMENTO EXTRA UE**

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### **8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è di norma previsto nel "Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento" (classificazione di riferimento: 26.14.1)

Per la procedura in esame si comunica che la conservazione dei dati è pari a 10 anni o illimitata secondo quanto previsto dal sopra riferito Piano, consultabile all'indirizzo:

<https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT>.

#### **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.